

Norme riguardanti il reddito di impresa

parte 1

Legge di Bilancio 2026

01 Disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

02 Le nuove regole per la determinazione del
reddito di impresa



01 *Disciplina dei dividendi e delle plusvalenze*

► art. 1,
commi da 51
a 55

I commi da 51 a 55 dell'articolo 1 introducono rilevanti modifiche alla disciplina fiscale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni, incidendo in modo significativo sul regime di parziale esenzione previsto dagli articoli 58 comma 2, 59 comma 1, 87 e 89 del TUIR, mediante l'introduzione di nuove soglie dimensionali per l'accesso ai benefici fiscali. Esclusione fino al 31/12/2025:

pari al 60%, 50,28% o 41,86%
per i dividendi percepiti da soggetti
IRPEF (società di persone e
imprenditori individuali)

nella misura del 95% per i dividendi
percepiti da soggetti IRES

Questo meccanismo garantiva una tassazione effettiva contenuta, finalizzata a evitare duplicazioni.

La norma interviene ora in maniera radicale sull'ambito applicativo delle **esenzioni dei dividendi** ai fini della **determinazione del reddito imponibile**, sia per gli **imprenditori individuali** e le **società di persone**, sia per i **soggetti IRES**, introducendo nuove soglie per il mantenimento del regime agevolativo.

In particolare, l'esenzione sui dividendi viene riconosciuta esclusivamente qualora ricorra almeno una delle seguenti **condizioni alternative**:

- una partecipazione diretta almeno pari al 5% del capitale sociale
- valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro

La nuova disciplina prevede inoltre una integrazione delle condizioni richieste per l'applicazione del regime di parziale imponibilità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni di cui all'articolo 87 del TUIR (**regime PEX**) con quelle introdotte per l'esenzione dei dividendi.

Pertanto, l'agevolazione sarà applicabile, fermi restando gli **ordinari requisiti PEX**, qualora la partecipazione ceduta soddisfi anche uno dei seguenti requisiti:

- partecipazione diretta non inferiore al 5% del capitale sociale
- valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro.

L'**esenzione** viene mantenuta anche:

- in relazione ai dividendi percepiti da persone fisiche in regime di impresa e società di persone (Art. 59 del TUIR) ed alle plusvalenze esenti realizzate in regime di impresa (Art. 87 TUIR), rinvenienti da titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), nel rispetto del solo criterio del valore fiscale non inferiore a 500.000 euro
- in relazione ai dividendi percepiti in regime di impresa (Art. 89 del TUIR) con riferimento ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), nel rispetto del solo criterio del valore fiscale non inferiore a 500.000 euro

Le suddette soglie vengono estese anche al regime delle ritenute previsto dall'articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973. Conseguentemente, sugli utili distribuiti a società residenti in Stati membri dell'UE e in Stati aderenti al SEE, la ritenuta ridotta dell'1,2% sui dividendi erogati da società di capitali italiane potrà applicarsi soltanto qualora, alla data della delibera di distribuzione, sia rispettata almeno una delle condizioni previste dall'articolo 89 del TUIR (partecipazione diretta **non inferiore al 5%** ovvero valore fiscale della partecipazione almeno pari a **500.000 euro**).

La ritenuta ridotta dell'1,2% continuerà inoltre ad applicarsi alla remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, detenuti da società UE o SEE, purché il valore fiscale degli stessi **non sia inferiore a 500.000 euro**.

Ai fini della verifica della soglia del 5% si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Questa estensione riguarda tanto il regime dei dividendi quanto quello delle plusvalenze, garantendo uniformità nell'applicazione dei nuovi criteri.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno:

- alle distribuzioni di utili e alle riserve di utili **deliberati** da tale data
- alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni **acquisite a partire dal 1° gennaio 2026**, qualora rientrino nell'ambito del regime PEX
- alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.

02 *Le nuove regole per la determinazione del reddito di impresa*

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

Dal 2026 viene modificata la normativa in merito alla tassazione, ai fini IRES, delle **plusvalenze derivanti da beni strumentali**.

In particolare, viene modificato l'art. 86 del Tuir che ora prevede la rateizzazione in cinque esercizi solo per due tipologie di plusvalenze: quelle derivanti dalla **cessione di aziende o rami d'azienda, posseduti per almeno tre anni**, e quelle realizzate dalle **società sportive professionistiche** tramite la cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della **prestazione degli atleti**, posseduti per almeno due anni.

La normativa previgente prevedeva la possibilità di rateizzare in un massimo di cinque esercizi anche le plusvalenze realizzate a seguito della vendita dei beni aziendali posseduti per almeno tre anni, così come le plusvalenze relative alle immobilizzazioni finanziarie non PEX iscritte come tali almeno negli ultimi tre bilanci.

► art. 1, commi 42 e 43

Non ha subito modifiche l'obbligo di indicare le plusvalenze all'interno della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione, la plusvalenza concorrerà per intero al reddito dell'esercizio di realizzo.

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

Per la determinazione degli acconti relativi all'anno 2026 (per i soggetti solari) occorrerà tenere conto delle nuove disposizioni in tema di rateizzazione delle plusvalenze, rideterminando l'imposta dell'esercizio precedente sulla base della nuova normativa.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta

La Legge di Bilancio riapre i termini per effettuare l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta e dei saldi attivi di rivalutazione, risultanti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

► art. 1,
commi 44 e 45

L'agevolazione si realizza mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva** del 10%.

Possono formare **oggetto di affrancamento**, in tutto o in parte:

- i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d'imposta, iscritti in bilancio a seguito dei maggiori valori riconosciuti sui beni dell'impresa.
- i fondi e le altre riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle derivanti da normative precedenti (es. deduzioni "Quadro EC") esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

Inoltre, sarà possibile affrancare le riserve distribuite all'inizio del periodo successivo, purché la delibera di distribuzione avvenga dopo la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2025.

Non sono affrancabili, invece, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve o i fondi la cui costituzione sia correlata a tributi diversi da imposte sui redditi e IRAP.

L'opzione si perfeziona indicando l'affrancamento nella dichiarazione dei redditi relativa al 2025 (Modello Redditi 2026).

L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata in **4 rate annuali** di pari importo.

Prima rata: entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2025


30 giugno 2026 (per i soggetti "solari")

Altre tre rate: 30 giugno 2027,
30 giugno 2028, 2 luglio 2029

(per le rate successive alla prima non sono dovuti interessi)

I **soggetti interessati** sono:

- Imprese individuali
- Società di persone (S.n.c., S.a.s.)
- Società di capitali ed enti equiparati



Per le società “trasparenti” (art. 5 TUIR), l’importo affrancato è imputato ai soci, pur restando a carico della società l’onere del versamento.

In conclusione, l’affrancamento rappresenta un’opportunità per ridurre il carico fiscale futuro, evitando la tassazione ordinaria in caso di distribuzione; liberare riserve distribuibili e i saldi attivi dalla sospensione d’imposta e ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori con un’imposta sostitutiva ridotta (10%).

Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

▶ art. 1,
comma 130

La Legge di Bilancio modifica **gli articoli 94 e 101** del TUIR introducendo **nuovi limiti di deducibilità** delle svalutazioni dei titoli obbligazionari per soggetti OIC. Per le obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (iscritte quindi nell’attivo circolante) il valore minimo è determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre
- per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento individuato sulla base dell’andamento del MOT italiano (Mercato Telematico delle Obbligazioni) negli ultimi 6 mesi precedenti il termine del periodo d’imposta.

Analogamente, le svalutazioni relative alle obbligazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie saranno deducibili entro il limite calcolato come differenza tra il costo ed il valore minimo desunto dall’andamento complessivo del MOT semestrale italiano. Per i soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, rilevano solo i componenti imputati al conto economico.

Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito di impresa riguardanti azioni proprie, stock option e marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita

▶ art. 1,
commi 131 e
132

La norma introduce, in via sperimentale per il 2026, nuove disposizioni su:

- regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (**comma 131, lettera a)**)
- deduzione di oneri connessi a piani di stock option (**comma 131, lettera b)**)
- deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (**comma 131, lettera c)**).

A tale proposito verrà istituito un monitoraggio mediante la compilazione di un apposito campo della dichiarazione dei redditi, per valutare l’impatto fiscale della norma.

Ai sensi del comma 131, lettera a), in particolare, la norma innova il trattamento fiscale delle operazioni di cessione delle azioni o quote proprie, in deroga all’art. 83 Tuir: la differenza tra il valore di acquisto e di vendita delle azioni o quote proprie costituisce un ricavo e partecipa alla formazione del reddito d’impresa nell’anno in cui avviene la cessione.

La relazione illustrativa ha chiarito che la norma mira ad equiparare le operazioni sulle azioni proprie a quelle sulle azioni di terzi, poiché non esistono differenze sostanziali tra le due operazioni.





La rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie ha assunto, in applicazione dello IAS 39 o IFRS 9 (ma anche in base all'OIC 28, a partire dal 2016), natura meramente patrimoniale e, stante l'applicazione del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR), la rilevanza fiscale della qualificazione contabile dell'operazione, nonché la mancata iscrizione nel conto economico del margine (positivo o negativo) sulle operazioni di cessione, fanno sì che lo stesso non concorra alla formazione del reddito di periodo per le imprese cui si applica il principio di derivazione rafforzata. Tuttavia, il comma 131 della Legge di Bilancio opera in deroga all'art. 83 Tuir e al cd principio di derivazione rafforzata, riconducendo a conto economico le differenze positive o negative tra valori di acquisto e di vendita delle azioni proprie.

Tra le cessioni di azioni o quote proprie **sogette alla normativa introdotta dal comma 131 lettera a)** della Legge di Bilancio 2026 sono ricomprese anche le seguenti:

- le azioni acquistate in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2357 (**acquisto nei limiti degli utili distribuibili; acquisto autorizzato dall'assemblea; acquisto in misura minore ad un quinto del capitale sociale**)
- le azioni acquistate ai sensi del comma 2 dell'art. 2357 bis se il valore complessivo delle azioni proprie supera un quinto del capitale sociale (**azioni a titolo gratuito, per effetto di successione universale o di fusione/scissione, in caso di esecuzione forzata**)
- le azioni di cui all'art. 2359 ter, acquistate in **violazione dell'art. 2359 bis** devono essere alienate con modalità da stabilirsi dall'assemblea entro un anno dall'acquisto (la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non **nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto **azioni interamente liberate**; l'acquisto deve essere **autorizzato dall'assemblea**; in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere **la quinta parte del capitale della società controllante** qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate)
- le azioni proprie, eccedenti i limiti indicati dall'art. 121 del d.lgs. n. 58/1998. In particolare, l'art. 121 precisa che la società che ha superato il limite indicato dall'art.120 comma 2 (le società che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in **misura superiore al tre per cento del capitale, o in misura superiore al cinque per cento se si tratta di PMI**) deve alienarle entro 12 mesi dal superamento del limite. Tali limiti sono elevati al **cinque per cento e per le PMI al dieci per cento**, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

Il comma **131 lettera b)** della Legge di Bilancio 2026 introduce un'importante estensione del regime fiscale previsto dall'art. 95, comma 6-bis, del TUIR alle operazioni con pagamento basato su azioni *regolate per cassa* (cash-settled), limitatamente ai piani deliberati dal periodo d'imposta 2026. Si tratta di una novità rilevante in quanto, fino ad oggi, le disposizioni applicabili erano state calibrate esclusivamente sui piani *equity-settled*, ossia quelli che prevedono l'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale.

L'art. 95, comma 6-bis, introdotto dalla L. 207/2024, ha modificato il regime fiscale dei piani equity-settled. In particolare, la deduzione dei componenti negativi imputati a conto economico è ammessa **solo al momento dell'assegnazione degli strumenti ai beneficiari, esclusivamente nella misura in cui i beneficiari esercitano le opzioni in loro possesso.**

Si supera, quindi, la precedente logica di deduzione per competenza (ex DM 8 giugno 2011), che permetteva la deducibilità degli oneri IFRS 2 lungo il vesting period, in applicazione della derivazione rafforzata.

La legge di bilancio 2026 estende la previsione del comma 6-bis anche ai piani cash-settled deliberati dal 2026. Invero, la deduzione fiscale non avverrà più per competenza, ma **al momento della definitiva quantificazione del debito verso i beneficiari**, vale a dire **al momento dell'effettivo pagamento o realizzo della passività.**

In questo modo, il legislatore:

allinea il regime fiscale delle due categorie di piani (equity-settled e cash-settled)

supera la piena derivazione contabile per i piani cash-settled, ponendo un vincolo temporale alla deducibilità degli oneri

Il **comma 131 lettera c)** prevede che, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la deduzione del costo fiscalmente riconosciuto dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui i relativi costi sono imputati a conto economico (a titolo di svalutazione) e fino a concorrenza di quest'ultimi.

Tale novità trova applicazione, in via sperimentale, con riferimento alle attività immateriali rilevate in bilancio a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con effetti esclusivamente ai fini IRES.

La disciplina fiscale vigente fino al 31/12/2025, contenuta nell'art. 103 del TUIR, prevede una sostanziale equiparazione della deducibilità fiscale, ai fini IRES, del costo dei marchi e dell'avviamento, a prescindere dai principi contabili adottati (OIC o IAS/IFRS). La differenza risiede nella modalità operativa con cui si procedeva alla relativa deduzione:

- per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (OIC), la deduzione - in misura non superiore a 1/18 - avviene per "derivazione" attraverso il processo di ammortamento contabile
- per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la deduzione - in misura non superiore a 1/18 - avviene attraverso apposite "deduzioni extracontabili", a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Secondo i principi contabili internazionali, infatti, il valore delle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita non è assoggettabile ad ammortamento, ma può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche, in seguito al processo dell'impairment test. Tale procedura consiste nel rilevare la perdita di valore di un'attività qualora il suo valore contabile risulti superiore al suo valore "recuperabile" - determinato come il maggiore tra il *fair value* e il valore d'uso del bene.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per i soggetti IAS/IFRS adopter mira a razionalizzare il processo, evitando che, nei periodi d'imposta in cui non sono state rilevate svalutazioni a conto economico, sia possibile effettuare deduzioni di natura extracontabile.

Infine, è previsto che la deduzione del valore fiscale dei beni di cui sopra riconosciuti, ai sensi dell'articolo **166-bis** del TUIR (che disciplina l'*entry tax*), nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a 1/18 della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Legge di bilancio 2026: leggi anche

[Norme riguardanti il reddito di impresa - parte 2](#)

[Agevolazioni fiscali: interventi edilizi, iper ammortamenti e altre novità in tema di agevolazioni](#)

[Novità in materia di IVA](#)

[Novità riguardanti il reddito delle persone fisiche](#)

Anna Esposito - Partner
anna.esposito@it.andersen.com

Luca Chianale - Director
luca.chianale@it.andersen.com

Key Contact

ANDERSEN®